

**Delibera della Giunta Regionale n.
1564 del 30 ottobre 2015**

LA GIUNTA REGIONALE

- a) vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- b) vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare:
- b.1) l’art. 2 (Diritto alle prestazioni), commi 2 e 3, dove sono affermati sia il carattere di universalità del sistema dei servizi sociali, sia il principio dell’accesso prioritario ai servizi per alcune categorie di soggetti particolarmente svantaggiati;
- b.2) l’art. 3 (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- b.3) l’art. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari);
- c) visto il D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente il regolamento per l’applicazione del titolo III del D.P.R. 11.2.1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, e in particolare l’art. 42;
- d) visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 giugno 1991 “Nuovi orientamenti per la scuola materna”;
- e) vista la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4”, e in particolare l’art. 2, comma 2;
- f) vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013”, che tra i suoi molteplici obiettivi prevede:
- f.1) di qualificare maggiormente i progetti educativi attraverso proposte innovative capaci di sviluppare i potenziali espressivi e creativi nei bambini tra 0 e 3 anni;
- f.1) di favorire la differenziazione educativa all’interno degli asili nido favorendo gli orientamenti specializzanti, come i nidi artistico-espressivi, gli agrinido e i nidi bilingue;
- g) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 4288 in data 11 dicembre 2000 recante: “Approvazione del Progetto di continuità educativa asilo-nido –scuola materna”;
 - n. 2883 in data 3 ottobre 2008 recante “Approvazione delle direttive per l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11: “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4.” e revoca della DGR n. 1573/2007”;
 - n. 2630 in data 25 settembre 2009, recante modificazioni alla DGR 2883/2008;
 - n. 54 in data 15 gennaio 2010 recante: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, dei criteri per la definizione da parte degli enti locali della compartecipazione degli utenti alle spese di fruizione del servizio di asilo nido.”;
 - n. 940 in data 18 marzo 2002 recante: “Approvazione del protocollo di collaborazione tra l’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, gli Enti locali gestori di asili nido e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta denominato “Handicap e disagio asili-nido””;
 - n. 2410 in data 14 dicembre 2012 recante: “Approvazione delle “Linee guida per la qualità dei nidi d’infanzia e delle guarderie della Valle d’Aosta” ai sensi della l.r. 11/2006”;
 - n. 878 in data 17 maggio 2013 recante: “Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Società ENVERS s.r.l. per la gestione

sperimentale dei posti di asilo nido aziendale regionale sito nel comune di

- Charvensod. Finanziamento di spesa.”;
- n. 1362 in data 23 agosto 2013 recante: “Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative. Revoca della DGR 2191/2009.”;
 - n. 2069 in data 13 dicembre 2013 recante: “Approvazione per l’anno 2013 del Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia e della ripartizione dei posti autorizzabili, finanziabili e non finanziabili ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11. Impegno di spesa.”;
 - n. 12 in data 10 gennaio 2014 recante: “Approvazione del Piano di revisione dei criteri/modalità previsti per l’accesso a contributi, servizi e prestazioni di natura sociale e sanitaria nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa.”;
 - n. 235 in data 28 febbraio 2014 recante: “Approvazione di un ulteriore periodo di sei mesi di sperimentazione delle modalità tecnico-organizzative per l’erogazione del voucher per il servizio di tata familiare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 287 in data 22 febbraio 2013. Impegno di spesa.”;
 - n. 912 in data 27 giugno 2014 recante: “Approvazione di un ulteriore periodo di sei mesi di sperimentazione delle modalità tecnico-organizzative per l’erogazione del voucher per il servizio di tata familiare di cui alle DGR 287/2013 e 235/2014 e approvazione dell’aumento dell’impegno di spesa di cui alla DGR 235/2014. Impegno di spesa.”;
 - n. 913 in data 27 giugno 2014 recante: “Approvazione della ripartizione, per settori di intervento, della quota destinata alla Regione autonoma Valle d’Aosta del fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2013. Impegno di spesa.”;
 - n. 1335 in data 26 settembre 2014 recante: “Approvazione del protocollo d’intesa tra il Consiglio Permanente degli Enti Locali e la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’introduzione del costo unitario ottimale di riferimento quale criterio per la ripartizione dei finanziamenti destinati agli enti locali gestori dei servizi rivolti agli anziani e alla prima infanzia”;
 - n. 1640 in data 21 novembre 2014 recante: “Approvazione dell’attuazione dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2012 prot. 24/CU concernente l’utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.”;
 - n. 1769 in data 5 dicembre 2014 recante: “Approvazione per l’anno 2014, ai sensi della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, del finanziamento dei servizi alla prima infanzia e della proroga del piano di azione 2013 per un ulteriore altro anno. Impegno di spesa.”;
- h) visto il Provvedimento dirigenziale n. 2695 in data 16 giugno 2010, che finanziava servizi per la prima infanzia di tipo innovativo e sperimentale;
- i) visto il Provvedimento dirigenziale n. 1197 in data 7 aprile 2014, che approvava le nuove schede di rilevazione dei dati gestionali ed economici per l’accesso ai contributi da assegnare agli enti titolari di servizi alla prima infanzia previsti dalla l.r. 11/2006;
- j) visto il Provvedimento dirigenziale n. 1500 in data 24 aprile 2014, che approvava l’impegno di spesa di euro 288.613,00 in attuazione delle Intese sancite in data 7 ottobre 2010 e 19 aprile 2012 ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 e che destinava la somma di euro 100.000,00 per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia;
- k) considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, il piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia definisce:
- gli standard strutturali e gestionali dei servizi;

- gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;
 - i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;
 - le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;
 - le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato ai bisogni specifici dei bambini disabili;
 - la tipologia, i requisiti professionali e i titoli di studio degli operatori, fermo restando quanto disposto agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
 - i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
 - i requisiti sulla base dei quali la Regione autorizza il funzionamento dei servizi, li accredita ed esercita su di essi la funzione di vigilanza;
- l) considerato che l'art. 1 della l.r. 11/2006 prevede che il sistema regionale dei servizi alla prima infanzia sia finalizzato a garantire una pluralità di offerte ai bambini e alle loro famiglie anche in considerazione delle condizioni socio-economiche del territorio;
- m) considerato che tanto il mutato scenario economico regionale quanto il difficile quadro congiunturale rendono necessaria una rivalutazione degli oneri che la Regione deve corrispondere al fine di fornire adeguati servizi ai nuclei familiari aventi bambini nella fascia 0-3 anni;
- n) preso atto che ormai da alcuni anni in Valle d'Aosta è stato raggiunto l'"obiettivo di Lisbona" e si è verificato nell'ultimo periodo un sostanziale azzeramento delle liste di attesa anche nelle zone a maggiore densità abitativa, come il Comune di Aosta, configurando un quadro nel quale il sistema è da considerarsi quantitativamente a regime;
- o) rilevato pertanto come occorra intervenire sulle criticità che un sistema complesso presenta quando entra in una fase di consolidamento e di piena stabilizzazione di fronte a una situazione di contesto che, dalla data di approvazione delle direttive attualmente in vigore, è in rapida evoluzione e modifica in modo sostanziale i bisogni di conciliazione delle famiglie valdostane;
- p) ritenuto opportuno intervenire, in particolare, sull'organizzazione dei servizi per incrementare i livelli di flessibilità dell'offerta in termini di orari di frequenza e di scelta qualitativa e assecondare le esigenze di mobilità delle famiglie non solo vincolate al loro luogo di residenza, ma anche alla sede di lavoro, alla presenza di altri "care giver" che concorrono alla cura e all'educazione dei loro figli;
- q) sottolineato come occorra estendere il campo di intervento del disposto normativo offrendo anche al settore turistico l'opportunità di completare l'offerta con servizi leggeri di accudimento e ricreazione ma qualificati per le famiglie ospiti, ottimizzando le risorse strutturali e umane presenti sul territorio;
- r) ritenuto necessario, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e della opportunità di precisare in modo più puntuale ruoli e competenze in capo ai vari attori del sistema di servizi alla prima infanzia, approvare nuove direttive per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della legge regionale 11/2006 e revocare le direttive attualmente in vigore, approvate con DGR 2883/2008 e 2630/2009;
- s) ritenuto infine opportuno prevedere un periodo di sperimentazione (da settembre 2015 ad agosto 2016), al fine di monitorare, attraverso un confronto sistematico con il Consiglio

Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta - CPEL e gli enti titolari dei servizi, i processi di cambiamento prodotti dall'applicazione delle direttive di cui trattasi;

- t) preso atto del parere espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2006 sulla proposta della presente deliberazione con nota n. 870/CPEL del 16/9/2015;
 - u) preso atto del parere espresso dalla V Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2006, sulla proposta della presente deliberazione con nota in data 29 ottobre 2015, prot. n. 6917;
 - v) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
 - w) precisato che la proposta della presente deliberazione è da ritenersi correlata agli obiettivi gestionali 71140007 "Infanzia, minori e asili nido – interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione -1.08.01.10" e 71140010 "Altri interventi correnti per assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione- 1.08.11.10";
 - x) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson, d'intesa con il Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
 - a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le direttive per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4." contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di prevedere un anno di sperimentazione tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 al fine di monitorare, attraverso un confronto sistematico con il Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta - CPEL e gli enti titolari dei servizi, i processi di cambiamento prodotti dall'applicazione delle direttive allegate al presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese;
4. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 2883 in data 3 ottobre 2008 e n. 2630 in data 25 settembre 2009.

§

**APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERE B), C), D), E), F), G),H), I)
DELLA L.R. 19 MAGGIO 2006 N. 11: "DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 1994, N. 77, E 27 GENNAIO 1999, N. 4".**

PREMESSA

TITOLO I
Oggetto e disposizioni generali

TITOLO II
Asilo nido (nidi d'infanzia)

TITOLO III
Servizi integrativi

TITOLO IV
Altri Servizi

PREMESSA

Gli asili nido della Regione si caratterizzano per la loro qualità e diffusione su un territorio difficile che nasce dai valori e dai fondamenti pedagogici di riferimento, evolutisi nel tempo attraverso un'attenta programmazione degli interventi di riqualificazione, di ricerca-azione e di formazione permanente di tutto il personale presente nei servizi per la prima infanzia.

I servizi organizzano le attività educative e pedagogiche nel rispetto delle Linee guida per la qualità degli asili d'infanzia e delle garderies d'enfance della Regione autonoma Valle d'Aosta¹.

I nidi d'infanzia si configurano come sistema aperto, radicato e intercomunicante con il territorio di appartenenza, si confrontano e cooperano sistematicamente con gli altri servizi. A questo scopo ogni singolo servizio organizza le attività secondo i tempi, le modalità e le strategie che meglio rispondono alle esigenze locali, ma tutti i servizi del territorio regionale lavorano in rete e si riuniscono periodicamente con il coordinatore pedagogico regionale per garantire l'omogeneità degli interventi educativi e per programmare la formazione e l'aggiornamento del personale in base alla lettura del contesto sociale, al turnover di personale, alle nuove problematiche sociali, culturali ed educative che emergono nel contesto regionale, nazionale ed europeo.

L'attività all'interno di un servizio per la prima infanzia è frutto del lavoro di un'équipe responsabile del benessere del bambino e della famiglia, che persegue un progetto educativo in cui si coniugano teorie pedagogiche, pratiche educative, operatività quotidiana e la successiva riflessione che ne consegue. Della comunità educante fanno parte tutte le figure professionali presenti nel servizio capaci, seppure ciascuna nel proprio ruolo, di condividere uguali valori, di adottare strategie comuni e di assumersi un carico di corresponsabilità educativa corale nei confronti di ciascun bambino.

Per ogni bambino è programmato un personalizzato, graduale e progressivo periodo di ambientamento secondo le esigenze della famiglia e di quelle – prioritarie – del bambino. Un educatore/gruppo di educatori, funge da figura di riferimento nel processo di separazione dalla famiglia.

Al fine di valorizzare e migliorare la qualità dei servizi, la struttura regionale competente definisce, in collaborazione con i servizi presenti sul territorio, indicatori e descrittori finalizzati a monitorare e valutare i progetti e le attività educative e di cura concordando con gli enti titolari gli strumenti tecnici più idonei.

¹ Deliberazione della Giunta regionale n. 2410 in data 14/12/2012.

TITOLO I

Oggetto e disposizioni generali

CAPO I

Ambito di applicazione e caratteristiche generali del sistema dei servizi educativi

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti disposizioni, in attuazione della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio – educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4), individuano alcuni requisiti organizzativi e strutturali comuni a tutto il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia della Regione autonoma Valle d’Aosta.

2. Nel sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici e a finanziamento pubblico, l’accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino a tre anni di età, e comunque fino all’entrata nella scuola dell’infanzia, senza distinzione di sesso, di religione, di appartenenza etnica, e di condizioni sociali e personali, anche se di nazionalità straniera, e apolidi residenti in Valle d’Aosta, nel rispetto della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, recepita dalla legge n. 176/1991.

Tali servizi favoriscono in particolare l’inserimento dei bambini con disabilità o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l’inserimento dei bambini di altre nazionalità.

Art. 2

Classificazione dei servizi

1. Ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 11/2006 fanno parte del sistema dei servizi socio-educativi:

- a. asilo nido² (nido d’infanzia³)
- b. nidi aziendali/interaziendali
- c. servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 1. garderies d’enfance (spazi gioco)
 2. spazi gioco (centri per bambini e famiglie)
 3. tate familiari (servizi educativi in contesto domiciliare)
 4. altri servizi

Art. 3

Titolarità e gestione dei servizi educativi

1. Al fine di realizzare un’offerta basata su una piena integrazione fra pubblico e privato, sono

² Le definizioni fuori parentesi sono quelle correnti in Valle d’Aosta, stabilite dalla Legge regionale 19 maggio 2006 n. 11.

³ Le definizioni in parentesi sono quelle stabilite dal Nomenclatore Interregionale dei servizi e degli interventi sociali. Conferenza delle regioni e delle provincie autonome 09/093/CR/C8, Roma 28 ottobre 2009. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2013. Al fine di rendere confrontabili su tutto il territorio nazionale i dati statistici utili a effettuare corrette programmazioni, sarà opportuno, progressivamente, adottare le denominazioni stabilite dal Nomenclatore anche in Valle d’Aosta.

previste le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

- a. titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, associazioni/consorzi di comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines (l.r. 5 agosto 2014 n. 6);
- b. titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati;
- c. titolarità e gestione privata.

Art 4

Funzioni dell'Azienda di Unità Sanitaria Locale

1. L'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
2. I servizi sono tenuti a osservare le corrette prassi igienico-sanitarie previste dalla normativa.
3. In caso di necessità i coordinatori dei servizi per la prima infanzia, anche su segnalazione del personale educativo, devono fare ricorso alla consulenza degli operatori delle équipes socio-sanitarie territoriali utilizzando le procedure individuate dalla normativa vigente.
4. I servizi per la prima infanzia sono tenuti a osservare il menù denominato "Tutti a tavola – Progetto menù asili nido", approvato dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 16 gennaio 2002, e successive modificazioni. Le variazioni al menù sono concesse previo consenso dei competenti servizi sanitari.
5. La tabella dietetica è stabilita dai competenti servizi sanitari tenendo conto delle esigenze dei bambini stessi. In caso di allergie o intolleranze, la famiglia deve presentare relativa prescrizione medica (pediatra di famiglia o altro specialista dell'Azienda U.S.L.) contenente indicazioni relative alla dieta più adatta al bambino, in modo che il servizio possa adeguare il proprio menù alle necessità del bambino stesso. Il suddetto certificato medico deve contenere le date di inizio e di termine della prescrizione.
6. I menù promuovono un'alimentazione varia ed equilibrata, rispettano, per quanto compatibile con le esigenze organizzative del servizio, le differenze culturali, favoriscono, ove possibile, l'introduzione graduale di alimenti biologici e garantiscono l'acquisto di prodotti no OGM (organismi geneticamente modificati), e prediligono prodotti di stagione a "Chilometri zero" o "Filiera corta".

Art. 5

Criteri di accesso ai servizi educativi

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, associazioni/consorzi di comuni, Unités des communes a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti terzi o convenzionati, adottano criteri di accesso predeterminati e trasparenti.
2. L'ente gestore titolare del servizio provvede alla regolamentazione delle ammissioni, dando comunque priorità alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno.
3. Le famiglie, all'interno del sistema regionale dei servizi per la prima infanzia, possono scegliere il servizio più adatto alle loro specifiche esigenze di mobilità e di conciliazione;
 - a. A titolo sperimentale possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i sei e i nove mesi residenti nel territorio regionale. Al personale dei servizi è offerta una formazione specialistica per l'accudimento dei bambini di questa fascia d'età. Le domande di ammissione sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore titolare del servizio, che predispone una graduatoria sulla base dei criteri definiti dal proprio regolamento.

3. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:

- a. bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino;
- b. bambini appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
- c. bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
- d. bambini affidati a parenti o a terze persone;
- e. famiglie monogenitoriali.

4. In caso di cassa integrazione, licenziamento, temporanea mancanza di attività lavorativa di uno o di entrambi i genitori, gli enti titolari possono prevedere una revisione della quota di contribuzione al servizio sulla base della nuova situazione economica del nucleo familiare dietro presentazione di un ISEE corrente.

5. Le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria o dal responsabile dell'équipe stessa con apposita relazione entro i termini stabiliti dagli Enti titolari per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisi o imprevedibili. Per quanto riguarda i bambini con disabilità di cui al punto a), qualora l'équipe socio-sanitaria individui la necessità di prevedere un educatore di sostegno dovrà altresì precisare il numero di ore di permanenza del bambino al nido da concordare con la famiglia e con il servizio presso il quale è previsto l'inserimento.

6. Possono altresì frequentare il nido d'infanzia i bambini che compiono i tre anni di età nell'anno in corso fino all'ingresso alla scuola dell'infanzia.

7. È consentita la permanenza oltre il terzo anno di età dei bambini con disabilità su specifica richiesta, dell'équipe socio-sanitaria di distretto indirizzata alla struttura regionale competente in materia di servizi per la prima infanzia. La richiesta deve essere corredata da apposito parere vincolante del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Art. 6
Sistemi tariffari

Le tariffe sono regolamentate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 15 gennaio 2010 recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, dei criteri per la definizione da parte degli enti locali della compartecipazione degli utenti alle spese di fruizione del servizio di asilo nido” o dalle successive eventuali modificazioni.

Art. 7
Disabilità

1. Ai fini dell’adempimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1 e ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11⁴, i bambini con disabilità inseriti presso i servizi per la prima infanzia provvisti di apposita attestazione rilasciata in base alla Legge 104/1992 o, nelle more dell’ottenimento di detta certificazione, da una relazione dell’équipe socio-sanitaria che si occupa del minore dove si documenta la presenza di deficit o di ritardi dello sviluppo, è necessario prevedere specifiche attività individualizzate. Tali attività sono programmate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) nelle aree di sviluppo compromesse. A tal fine, il PEI è redatto e compilato dagli operatori del servizio, in collaborazione con l’équipe socio-sanitaria e la famiglia del bambino. Per quanto riguarda le aree di sviluppo non compromesse, il bambino seguirà le attività degli altri coetanei.

2. La piena adozione delle indicazioni previste dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute, Versione per Bambini e Adolescenti⁵ (ICF -CY⁶), degli strumenti e delle modalità di valutazione correlate, renderà necessario, per i servizi interessati, predisporre le integrazioni previste dallo stesso.

3. Per i bambini che transitano alla scuola dell’infanzia, gli enti titolari devono inviare agli uffici competenti, entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione conclusiva.

4. Il rimborso da parte della Regione del costo dell’educatore di sostegno, è subordinata all’accettazione della istanza di finanziamento da parte degli uffici competenti in materia di servizi per la prima infanzia. La richiesta deve contenere la relazione dell’équipe socio-sanitaria, i dati anagrafici del bambino, l’attestazione di disabilità, la diagnosi funzionale, le ore di frequenza del bambino, il numero di ore dell’educatore di sostegno, eventuali altri bambini con disabilità inseriti ed eventuali altri educatori di sostegno.

5. La Regione rimborsa il costo delle ore dell’educatore di sostegno per un massimo di 36 ore settimanali, comprensive delle ore di previste per gli incontri di aggiornamento, formazione e per il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

⁴ DGR n. 2849 del 2 dicembre 2011 *Approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, salute e politiche sociali e Assessorato Istruzione e Cultura – e l’azienda USL della Valle d’Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

DGR 940 del 18 marzo 2002 *Approvazione del protocollo di collaborazione tra l’Assessorato regionale della Sanità, salute e politiche sociali, gli enti locali gestori di asili nido e l’azienda USL della Valle d’Aosta denominato “handicap e disagio asili nido”.*

⁵ ICF-CY Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, Versione per Bambini e Adolescenti, Edizioni Erikson, Trento, 2007.

⁶ International Classification of Functioning, Disability and Health - Children & Youth, Organizzazione Mondiale della Sanità (ICG-CY, 2007).

Art. 8

Accertamento dell'handicap

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992 gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua di cui all'articolo 3 della medesima norma, sono effettuati dalle Aziende sanitarie mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende suddette.

Art. 9

Continuità educativa e didattica

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, favoriscono e realizzano la continuità educativa e didattica dei servizi per la prima infanzia, tra gli stessi servizi e con gli altri servizi di istruzione, in particolare con la scuola dell'infanzia, ma anche con i servizi sanitari e sociali, i servizi culturali, ricreativi, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze, mantenendo così la consapevolezza della centralità del percorso di crescita del bambino.

2. I servizi educativi e la scuola dell'infanzia trovano un unico denominatore attraverso la realizzazione di un progetto di continuità integrata costituita da una serie di attività e iniziative comuni, sostenuta da una formazione trasversale ai due servizi e in grado di valorizzare le caratteristiche e le specificità di ciascuno di essi e insieme di tracciare linee di interazioni solide e sistematiche. È auspicabile infatti condividere un linguaggio comune tra il nido e la scuola dell'infanzia, rendere più omogenee le prassi educative senza per questo omologarle, promuovere coerenza educativa, sinergie, collaborazione e comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti.

3. Il modello di continuità tra Asilo-Nido e Scuola dell'Infanzia è stato definito in un protocollo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4288 in data 11/12/2000 "Approvazione del progetto di continuità educativa asilo nido – scuola materna". Il protocollo è il risultato di un lavoro svolto da operatori della scuola (Assessorato Istruzione e Cultura), Coordinatori di asili-nido (Enti Locali) e il Coordinatore Pedagogico Regionale degli asili-nido (Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali).

Art. 10

Informazione e partecipazione delle famiglie

1. I servizi redigono e rendono pubblica ai sensi del DPCM del 27/11/1994 una carta dei servizi in cui sono descritte l'ubicazione e le caratteristiche fondamentali antropiche e paesaggistiche del territorio di riferimento, la storia, le risorse umane e strutturali (personale, spazi interni ed esterni, arredi, servizio mensa, altri servizi come lavanderia, attrezzature e materiali), le attività principali, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, la definizione della retta mensile degli utenti, le norme igienico-sanitarie, il menù applicato, metodi, strumenti e tempi della valutazione dei processi e degli esiti del servizio e delle azioni pedagogiche e di cura con un set minimo di indicatori e descrittori.

2. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo nido aziendale o interaziendale, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori nell'asilo stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

3. La partecipazione delle famiglie dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia, esclusi i servizi di tata familiare e di guarderie, di cui al successivo titolo III, capo II, art. 40, è attuata attraverso la costituzione di un'Assemblea Generale, nonché da altre iniziative di seguito descritte:

Assemblea generale

a. L'Assemblea generale dei servizi per la prima infanzia è costituita dai genitori dei bambini iscritti al servizio o da chi su di essi esercita la potestà parentale, dal personale in servizio e da due rappresentanti nominati dall'ente gestore.

b. L'Assemblea Generale:

- esprime pareri e proposte in ordine agli aspetti generali dell'organizzazione, della gestione e conduzione del servizio;
- prende atto del progetto pedagogico e di quello educativo annuale;
- concorda eventuali proposte da formulare agli enti e/o titolari e gestori;
- esprime un parere sul calendario annuale delle attività.

c. Un genitore è eletto Presidente durante la prima assemblea generale, rimane in carica per tutto il periodo di frequenza del figlio nel servizio.

Il Presidente:

- presiede l'assemblea;
- è portavoce delle istanze dei genitori presso il coordinatore del servizio e l'ente titolare o il gestore del servizio;
- predispone l'ordine del giorno dell'assemblea, in accordo con il coordinatore

d. L'assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Assemblea o dal coordinatore, i quali provvedono a stabilire, in accordo con l'ente titolare del servizio, le modalità di svolgimento delle riunioni.

e. L'assemblea generale si riunisce una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano: il coordinatore del servizio, l'ente titolare o gestore del servizio, il Presidente, i genitori rappresentanti almeno un quinto dei bambini iscritti.

f. L'assemblea è valida alla presenza di un terzo dei genitori (o delegati), di almeno tre rappresentanti del personale e di uno dell'ente gestore.

Altre iniziative rivolte ai genitori

Le altre forme di partecipazione delle famiglie hanno la finalità di promuovere e facilitare la condivisione degli obiettivi pedagogici educativi, in relazione al singolo bambino e/o ai gruppi di sezione e si configurano pertanto come iniziative che affiancano e accompagnano le famiglie nella funzione genitoriale al fine di creare, con i servizi, un'alleanza educativa. Esse si sostanziano indicativamente in:

- colloqui d'ingresso individuali;
- colloqui individuali in itinere;
- riunioni per gruppi di genitori;
- iniziative di aggregazione;
- altri incontri.

Art. 11

Identità pedagogica e organizzativa del servizio

1. L'identità pedagogica e organizzativa del servizio è descritta nel progetto pedagogico e nel progetto educativo. Gli approcci pedagogici adottati si poggiano sui riferimenti teorici enunciati nella deliberazione della Giunta regionale n. 2410/2012 "Linee guida per la qualità dei nidi d'infanzia e delle garderies della Valle d'Aosta ai sensi della Legge regionale 11/2006".

A. IL PROGETTO PEDAGOGICO

Il Progetto Pedagogico ha durata triennale; alla fine di tale periodo il progetto è rivisto all'interno del gruppo degli operatori, condiviso con le famiglie degli utenti del servizio gli enti gestori e titolari ed eventualmente aggiornato. Il progetto si declina in:

- finalità;
- obiettivi specifici;
- criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo;
- i metodi di lavoro;
- la descrizione delle attività;
- gli spazi e i materiali;
- i tempi;
- gli attori coinvolti;
- le trasversalità: integrazione, intercultura, la gestione degli inserimenti, autonomizzazione;
- le modalità di comunicazione, relazione e cooperazione relazione interna ed esterna (tra operatori, con le famiglie, con il territorio, con gli altri servizi educativi regionali);
- la valutazione educativa e dei processi: gli strumenti (diario di bordo, registro giornaliero delle attività, schede di osservazione, ecc...);
- le attività di sostegno alle professionalità coinvolte la formazione, gli incontri e confronti dell'equipe educativa, l'organizzazione del lavoro degli operatori;
- gli strumenti e le modalità di valutazione del servizio.

B. Il PROGETTO EDUCATIVO è il documento di pianificazione dell'attività educativa elaborato periodicamente da ciascun gruppo o sottogruppo di lavoro; traduce in strategie e atti concreti le intenzioni educative e le linee metodologiche definite nel Progetto pedagogico, descrivendo le ipotesi di lavoro concrete e flessibili da realizzare in un periodo di riferimento (l'anno socio-educativo, alcuni mesi, ecc.). Il progetto educativo rappresenta, dunque, un piano di lavoro strutturato o semistrutturato che include una o più proposte formative adottate dal servizio o da una singola sezione nel corso dell'anno, per l'intera durata o per periodi di tempo inferiori ancorati ad attività e obiettivi circoscritti e definiti, fondati su bisogni opportunamente intercettati e analizzati.

2. Al fine di favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze nel sistema dei servizi per la prima infanzia e tra questi e gli altri servizi del territorio, oltre che per favorire e sostenere la rielaborazione teorica delle esperienze, in riferimento alla Legge regionale n. 11/2006, art. 3, comma 1, lettera b) e d), gli enti titolari sono tenuti a inviare all'ufficio regionale competente la documentazione relativa a ogni struttura per la prima infanzia entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Art. 12
Funzioni del coordinamento pedagogico regionale
(Riferimento legislativo l.r. 11/2006)

Art 13
Vigilanza

1. Gli enti pubblici titolari, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario anche degli uffici regionali competenti, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e di controllo previste dalla normativa.

Art. 14
Debiti informativi

1. Gli enti titolari e gestori dei servizi socio educativi per la prima infanzia hanno l'obbligo di collaborare con la Regione per la raccolta dati a fini statistici e programmatori e per assolvere a debiti informativi richiesti da altri enti (Ministero, ISTAT, e altre agenzie di raccolta dati).
2. Il modello per la raccolta dati quando non fornito direttamente dagli enti richiedenti, è predisposto dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, sulla base dei bisogni informativi individuati, ed è modificato e approvato con apposito atto.
3. La scadenza annuale per la rilevazione dei dati di interesse regionale è prevista per il 31 maggio. Alla sua osservanza è associata l'erogazione del finanziamento regionale.

CAPO II Personale

Art 15 *Il personale dei servizi*

1. La Regione e gli Enti locali, titolari e gestori dei servizi, perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia ivi compresi i servizi sperimentali, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra genitori, la diffusione della cultura dell'infanzia e la collaborazione tra i soggetti titolari e gestori. Gli stessi garantiscono la qualità e la coerenza del sistema integrato anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale.

2. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dal coordinatore pedagogico, dagli educatori, dalle tate familiari e dal personale ausiliario che operano secondo principi di collegialità sulla base delle linee guida regionali e degli orientamenti specifici di area per l'attuazione del progetto pedagogico. Gli enti titolari e gestori dei servizi educativi pubblici e privati garantiscono la presenza di tutti gli operatori quali:

Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni previste per il coordinatore del servizio nell'art. 8 della legge 11/2006 e inoltre:

- a. garantisce il raccordo tra i servizi per la prima infanzia (asili nido, garderies d'enfance - spazi gioco -, tate familiari - educatori in contesto domiciliare -, spazi gioco - centri per bambini e famiglie -, altri servizi integrativi) attivi all'interno dell'area territoriale di competenza; facilita, inoltre, le relazioni con tutti gli altri servizi socio educativi, socio-assistenziali, di educazione, istruzione e culturali presenti sul territorio e con il coordinatore pedagogico regionale;
- b. cura gli aspetti pedagogici e di conduzione dei gruppi di lavoro, anche tra operatori di diversi servizi, secondo principi di coerenza e continuità sul piano educativo, di efficacia ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; ne monitora e ne documenta le esperienze significative e trasferibili;
- c. scambia e pone a confronto esperienze professionali differenti, offre supporto all'innovazione, promuove iniziative di sperimentazione e qualificazione dei servizi; collabora con le famiglie e le comunità locali al fine di promuovere una cultura per e dell'infanzia;
- d. garantisce un supporto all'elaborazione degli atti regolamentari e del materiale informativo e promozionale per i servizi del territorio;
- e. partecipa agli incontri programmati dal coordinatore pedagogico regionale con gli enti titolari e gestori, del territorio, con l'Amministrazione regionale e gli Istituti di ricerca, di educazione, formazione e istruzione.

Gli educatori, che sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e concorrono a monitorare e verificare il progetto educativo, tessono le relazioni con i genitori coinvolgendoli nella vita del servizio. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psico-pedagogico è dedicato uno specifico tempo lavoro degli educatori determinato dai contratti di lavoro di settore e dalle normative in vigore.

La tata familiare (servizio educativo in contesto domiciliare), una libera professionista che opera la propria attività professionale presso il domicilio (proprio o della famiglia) o in un luogo terzo appositamente attrezzato, favorendo, in accordo con la famiglia, la cura e l'educazione dei bambini, in collaborazione con gli altri servizi socio educativi. Il

coordinamento del servizio di tata familiare è di competenza dell'Assessorato regionale della Sanità, salute e politiche sociali e svolge le funzioni di cui all'art. 38.

Il personale ausiliario che si occupa della mensa, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi allorquando sia prevista la cucina interna.

Art. 16

Titoli di studio

1. Il coordinatore pedagogico è in possesso di diploma di laurea in scienze pedagogiche, psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e un'esperienza lavorativa almeno biennale maturata nei servizi per l'infanzia.
2. L'educatore del servizio ha la laurea conseguita in corsi afferenti alle classi delle lauree pedagogiche, o titoli equipollenti riconosciuti o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, pedagogiche e psicologiche, valido per l'accesso all'università;
3. La tata familiare, oltre ai requisiti psico-fisici possiede:
 - un titolo di studio specifico nell'ambito delle professioni educative, acquisito in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, equiparabile a un diploma di maturità, a una laurea o a una laurea magistrale;
 - il possesso di una qualifica o di una abilitazione all'esercizio di professioni educative rivolte alla prima infanzia (zero – tre anni), rilasciata da un'amministrazione di un Paese dell'Unione Europea;
 - la certificazione delle competenze, conseguita a seguito della certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali maturati nel corso della vita (deliberazione della Giunta regionale n. 1364 in data 23/8/2013).
 - devono essere iscritte al registro regionale.
4. Il personale ausiliario deve avere assolto all'obbligo scolastico.

Art 17

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per le funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi, il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi è applicato il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro di riferimento per l'ente titolare o gestore del servizio.

CAPO III

Standard strutturali e requisiti organizzativi e gestionali comuni dei servizi socio educativi

Art.18

Requisiti strutturali

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia devono essere situati in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e preferibilmente adiacenti a servizi di istruzione all'infanzia. È inoltre auspicabile la creazione o l'implementazione di poli per l'infanzia polivalenti, dove coesistano più tipologie di offerte.
2. L'area da destinare ai servizi di cui al punto 1. deve essere lontana da fattori inquinanti, avere caratteristiche di salubrità anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e prevedere, preferibilmente, una zona verde esterna. In caso di assenza di zona verde deve essere possibile usufruire di idonee aree esterne adiacenti alla struttura.
3. I locali destinati ai bambini sono, di preferenza, posti al piano terra e devono disporre di almeno 6 mq per ogni singolo utente autorizzato. Al conteggio della metratura concorrono gli spazi dedicati all'accoglienza dei bambini, alle attività ludiche, alla mensa, ai servizi igienici, al sonno. Tali spazi sono organizzati in modo multifunzionale e con un utilizzo flessibile, finalizzati ad accogliere un numero di bambini adeguato.
4. Sono esclusi dal conteggio l'area esterna, i magazzini, gli uffici e altri spazi non direttamente fruibili dai minori. L'area esterna deve essere recintata a uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio stesso, adeguatamente attrezzata, ombreggiata e con arbusti, cespugli, piante, ecc... nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. L'area esterna è attrezzata come un ambiente educativo per consentire la libera esplorazione e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età, dove è auspicabile la presenza di una zona coperta e pavimentata.
5. Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche tali da tutelare e promuovere l'accessibilità, la sicurezza, la salute, la salubrità e il benessere dei bambini e degli operatori e possedere caratteristiche tali da non essere considerati come fattori di inquinamento ambientale, secondo i requisiti previsti in materia di sicurezza, igiene e sanità.
6. Le strutture devono disporre di spazi, arredi e attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività professionali quotidiane degli operatori. Inoltre, ogni struttura deve poter disporre, all'interno o nelle sue immediate vicinanze, di adeguati spazi per favorire l'accoglienza e la partecipazione dei genitori.
7. Gli ambienti e gli arredi destinati ai bambini devono garantire la sicurezza e il benessere degli utenti, avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile e modulabile in funzione delle esigenze degli stessi (numero, età, composizione delle sezioni e caratteristiche dei minori presenti in struttura) e del progetto educativo, che annualmente gli operatori redigono.
8. Laddove sia previsto il servizio cucina, i requisiti da rispettare sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti, sicurezza e salubrità.
9. Qualora il servizio si avvalga di una struttura esterna per il confezionamento dei pasti, è auspicabile prevedere un locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, comprensivo di frigorifero.

10. Nel caso in cui sia prevista la preparazione dei pasti, è necessario incrementare il personale dedicato, secondo le dimensioni ed esigenze di ogni singola struttura, dedicando un numero di ore congruo.
11. I servizi socio educativi dispongono di appositi locali ad uso cucina interni alla struttura, rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti, sicurezza e salubrità. È autorizzata la deroga a tale obbligo nel caso in cui sia possibile utilizzare, anche tramite convenzione altre cucine di mense scolastiche ubicate in zone limitrofe, al fine di garantire la prossimità massima possibile tra il centro cottura e il locale refezione. In ogni caso il trasporto dei pasti dal centro cottura al locale refezione deve avvenire in tempi brevi, mediante mezzi e contenitori adeguati, e la somministrazione delle portate non può essere differita. Durante le fasi della preparazione, del trasporto e della somministrazione dei pasti devono essere garantiti adeguati livelli di temperatura e standard igienici ottimali, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
12. I servizi igienico – sanitari devono essere provvisti di quanto segue:
 - a. un vaso igienico (wc) ogni otto bambini o frazione;
 - b. la presenza di lavandini singoli o con lavandino a canale con punti multipli di erogazione (un punto erogatore ogni sei bambini) da posizionarsi preferibilmente nell'antibagno;
 - c. pavimento piastrellato e pareti rivestite di materiale lavabile fino a 2 metri di altezza;
 - d. un servizio igienico a norma per persone con disabilità;
 - e. un locale ad uso degli operatori con relativo servizio igienico separato e spogliatoio;
 - f. solo per il servizio di tata familiare i servizi igienici possono essere di dimensione per adulto purché forniti di adeguato adattatore, i lavabi possono essere di dimensione per adulto purché raggiungibili dai bambini; non è obbligatorio disporre di un servizio igienico a norma per persone con disabilità.
 - g. le stanze dedicate al riposo dei bambini devono essere adeguatamente aerate con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi.
13. In una stessa struttura possono coesistere più tipologie di servizi, fermo restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, asilo nido (nido d'infanzia) garderie (spazio gioco), spazio gioco (centro per bambini e famiglie). Il numero di posti per servizio sono definiti periodicamente sulla base dei mutati bisogni di educazione e cura debitamente documentati, come previsto dal Piano d'azione in vigore, nel rispetto dei requisiti numerici minimi richiesti per le singole tipologie di servizio.
14. È facoltà degli enti titolari richiedere, agli uffici regionali competenti, la possibilità di integrare temporaneamente l'autorizzazione di n. 1 posto, da utilizzare esclusivamente nel caso di richiesta di inserimento urgente, da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari, psicologici o di disabilità. Tale aumento presuppone il rispetto dei parametri di cui al comma 3 del presente articolo e, quando necessario, la presenza di un educatore esclusivo.

Art. 19

Requisiti gestionali comuni

1. Il rapporto numerico medio educatore/bambino è stabilito in 1/8 e modulato secondo le esigenze educative e di cura dei bambini rispetto alla loro età e a eventuali bisogni speciali.
2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:
 - a) il rapporto numerico educatore/bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza media giornaliera dei bambini;
 - b) la massima continuità di relazione possibile tra educatore e bambino nell'arco della giornata.
3. Nei servizi di tata familiare (servizi educativi in contesto domiciliare) il rapporto numerico è di un educatore ogni quattro bambini.

Le tate familiari possono accogliere fino a un massimo di quattro bambini contemporaneamente, ma non possono essere compresenti più di due tate, qualora più operatori condividano spazi di lavoro.
4. Ogni servizio di asilo-nido, asilo nido aziendale e garderie d'enfance è dotato di un numero di personale addetto ai servizi generali in un rapporto medio minimo pari a 1/22 e comunque adeguato a garantire l'igiene e la pulizia dei locali. L'articolazione della presenza di tale personale deve essere garantita nei momenti di massima attività e in funzione delle caratteristiche della struttura e dell'organizzazione interna di ogni servizio.
5. Il coordinamento è garantito per uno o un insieme di servizi per la prima infanzia presenti sul territorio secondo un rapporto numerico indicativo di una unità a tempo pieno equivalente ogni 45 posti.

Art. 20

La formazione

1. La formazione continua degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio nell'ambito di una programmazione annuale.
2. Il coordinamento pedagogico, sia regionale che territoriale, garantisce la realizzazione delle iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario del territorio, sia pubblici che privati.
3. L'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, raccoglie preventivamente i bisogni formativi espressi dai servizi autorizzati e, in collaborazione con le coordinatrici dei servizi, propone, programma e, nei limiti di bilancio, finanzia l'organizzazione di corsi di formazione per tutti gli operatori (coordinatrici, educatori, tate familiari, personale ausiliario).
4. L'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con deliberazione della Giunta regionale, definisce i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori.
5. Allo scopo di mappare i bisogni formativi e predisporre un catalogo della formazione professionale utile ai servizi e compatibile con le risorse finanziarie disponibili, gli enti titolari e i gestori dei servizi comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno le proposte formative da realizzare nel corso dell'anno successivo.

Art 21

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi sono previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 1362/2013.
2. Gli enti titolari pubblici e privati per richiedere l'autorizzazione e realizzazione di strutture socio educative devono presentare apposita istanza secondo le normative vigenti.
3. Il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività socio educative è assicurato dal rispetto dei requisiti minimi generali e specifici anche regionali ed è oggetto di verifiche periodiche da parte della autorità di vigilanza che si verificano con frequenza almeno quinquennale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 n. 54.

TITOLO II

Asilo nido (Nido d'Infanzia)

CAPO I

Offerta del servizio

Art. 22

Asilo nido (nido d'infanzia)

1. L'asilo nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico a fruizione continuativa, sebbene flessibile, rivolto ai bambini e alle bambine dai nove mesi ai tre anni e gestito da educatori qualificati.
2. Il nido promuove, coinvolgendo le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo dei bambini, nel rispetto dei loro ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. La capienza minima per l'apertura di un asilo nido è stabilita dall'ente gestore in relazione alle esigenze delle famiglie e alla sostenibilità finanziaria del servizio.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, fino a un massimo del 20 per cento nel rispetto dell'art. 18, comma 3.

Art. 24

Gestione

1. Gli enti locali titolari possono gestire i servizi di asili nido in forma diretta o indiretta.
2. I soggetti gestori o convenzionati sono operatori strumentali rispetto agli enti gestori titolari dei servizi ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo dei servizi per la prima infanzia al fine del rispetto delle normative.

Art. 25

Modalità dell'offerta

1. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente titolare.
2. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura di quarantotto settimane; le settimane di chiusura annuale sono stabilite dagli enti titolari sulla base delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza. È facoltà dell'ente titolare estendere il periodo di apertura oltre le quarantotto settimane, anche per accogliere servizi ludico ricreativi di cui all'art. 46, fermo restando che gli oneri di tale estensione sono interamente a suo carico.
3. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso da un minimo di sei ore a un massimo di dieci ore. Gli enti, nel determinare gli orari di funzionamento, devono monitorare le iscrizioni e le frequenze dei bambini al fine di razionalizzare la spesa e ottimizzare le risorse, in particolare dovranno monitorare le fasce di apertura e di chiusura dei servizi.

4. Il servizio prevede la somministrazione del pranzo;
5. I servizi possono offrire alle famiglie una frequenza differenziata e flessibile: una “Flessibilità governata”. Il modello proposto prevede una frequenza minima obbligatoria di utilizzo del servizio e un limite massimo, in termini di ore giornaliere.
 - a. Questa obbligatorietà minima consente una programmabilità delle utenze e delle attività da svolgere (programmazione pedagogica) e, nel contempo, una ottimizzazione della gestione tale da incidere positivamente sui costi del servizio per le famiglie.
 - b. L’individuazione periodica puntuale da parte delle famiglie dell’orario di frequenza e il conseguente calcolo della retta, sempre congruente alle ore di servizio, consentono al servizio di conoscere con certezza le presenze dei minori e di conseguenza prevedere il personale effettivamente necessario.
 - c. Il pagamento delle rette è calcolato sulla base di una quota fissa (frequenza minima obbligatoria x giorni di apertura = ore di frequenza obbligatorie mensili) + ore extra (ore svolte meno ore obbligatorie).
 - d. Le rette rispettano le normative secondo l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

CAPO II

Asilo nido aziendale e interaziendale

Art. 26

Definizione

1. L’asilo nido aziendale o interaziendale offre un servizio finalizzato a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. Il nido aziendale o interaziendale è rivolto ai figli dei dipendenti e/o soci dell’azienda/e titolare del servizio, nonché ai figli di dipendenti di altre aziende convenzionate ed eventualmente, purché in maniera non prevalente, a bambini, residenti in Comuni convenzionati con l’azienda stessa.
2. L’organizzazione interna del nido aziendale o interaziendale è caratterizzata da flessibilità.
3. Il nido promuove, in accordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.
4. Le modalità di erogazione del servizio sono definite dall’ente titolare del servizio.
5. La ricettività è stabilita dall’azienda titolare del servizio secondo le sue specifiche esigenze.

Art 27
Gestione

1. L'asilo nido aziendale può essere istituito su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione, singole o consorziate, del terzo settore, che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura.
2. La gestione degli asili nido aziendali o interaziendali compete all'azienda che la può esercitare sia in forma diretta che indiretta.

Art. 28
Modalità dell'offerta

1. Il calendario di apertura degli asili nido aziendali deve tenere conto delle necessità dell'azienda. I periodi di chiusura annuali, le chiusure periodiche anticipate per consentire le riunioni di équipe, la programmazione o altre attività necessarie per il buon funzionamento del servizio, sono stabilite dall'ente titolare.
2. L'orario di apertura dell'asilo nido aziendale non può superare la fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, secondo quanto stabilito dall'ente titolare del servizio.
3. L'azienda titolare del servizio disciplina le modalità di ammissione allo stesso.
4. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Le domande di ammissione sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente titolare del servizio, che predispose una graduatoria secondo i criteri da esso stabiliti in armonia con la normativa regionale. Il rapporto numero educatore/bambino segue i medesimi parametri stabiliti per i nidi d'infanzia pubblici di cui all'art. 19 del presente documento.
5. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza nell'asilo-nido aziendale è prolungata sino all'apertura della stessa.
6. In via eccezionale è consentita la permanenza oltre il terzo anno di età dei bambini con disabilità su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata da parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
7. Per ogni bambino accolto in struttura il personale dell'asilo-nido aziendale assicura alla famiglia o chi ne fa le veci, una corretta informazione sull'organizzazione e il funzionamento del servizio, individua le necessità della famiglia per concordare la frequenza del bambino, si documenta sulle abitudini del minore e le sue caratteristiche.
8. Per ogni bambino è programmato un personalizzato periodo di graduale e progressivo ambientamento (inserimento) dipendente dalle sue esigenze prioritarie e dalle necessità del genitore, questo periodo consente di facilitare il delicato momento di inserimento nel nuovo ambiente e permette al genitore di conoscere le modalità di gestione del servizio.
9. Un educatore (o un gruppo di educatori) funge da figura di riferimento per il bambino e lo sostiene particolarmente nel suo percorso di separazione dalla famiglia.
10. Ogni gruppo di lavoro periodicamente progetta attività educative rivolte ai bambini in conformità con quanto stabilito dal progetto redatto a inizio dell'anno socio-educativo, secondo i tempi stabiliti dalla normativa.
11. Periodicamente il gruppo di lavoro verifica l'andamento delle modalità operative proposte (scansione della giornata tipo, modalità di accoglienza dei bambini al mattino e di ricongiungimento con i familiari nel pomeriggio, modalità di gestione del pasto, gestione dell'igiene

dei bambini, linee educative, scansione delle attività proposte), verificando la risposta dei minori. Valuta, altresì, il raggiungimento delle finalità proprie dei servizi di cui al presente titolo.

12. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo nido aziendale o interaziendale, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori nell'asilo stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

TITOLO III Servizi integrativi

CAPO I *Garderie d'enfance (Spazio gioco)*

Art. 29 Definizione

1. La garderie (Spazio gioco) è un servizio socio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio ed è del tutto conforme alle caratteristiche gestionali e strutturali dei servizi socio educativi per la prima infanzia. La garderie offre un servizio per i bambini e le famiglie che necessitano di una frequenza diversificata nell'arco dell'orario giornaliero di apertura della struttura e non prevede la somministrazione del pasto. La garderie promuove, in accordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 30 *Ricettività e dimensionamento*

La capienza minima per l'apertura di una garderie è stabilita dall'ente gestore in relazione alle esigenze delle famiglie e alla sostenibilità finanziaria del servizio.

Art. 31 *Gestione*

1. Gli enti locali titolari possono gestire i servizi sia in forma diretta che indiretta.
2. I soggetti gestori o convenzionati sono operatori strumentali rispetto agli enti titolari ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo dei servizi per la prima infanzia al fine del rispetto delle normative.
3. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente titolare.

Art. 32 *Modalità dell'offerta*

1. Il calendario di apertura delle garderies deve tenere conto delle necessità del territorio. I periodi di chiusura annuali, le chiusure periodiche anticipate per consentire le riunioni di équipe, la programmazione o altre attività necessarie per il buon funzionamento del servizio sono stabilite dall'ente titolare, sentito il coordinatore del servizio.
2. L'orario di apertura della garderie deve essere compreso, tra le ore 7.30 e le ore 18.30, secondo quanto stabilito dall'ente titolare del servizio. Gli enti devono dichiarare i giorni e l'orario di apertura del servizio.
3. La frequenza degli utenti non può superare le 5 ore consecutive.

CAPO II
Tata familiare
(Servizio educativo in contesto domiciliare)

Art. 33
Definizione

1. La tata familiare offre un servizio a valenza educativa e assistenziale rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Tale servizio è svolto al proprio domicilio, presso le famiglie o in luogo terzo appositamente attrezzato.
2. Il servizio si caratterizza da un'elevata flessibilità dell'offerta e un legame con la dimensione domestica dell'educazione e della cura, vuole coprire le aree del territorio più decentrate o dove sono meno presenti altri servizi educativi. Il servizio coniuga dimensioni e modalità di presa in carico proprie della vita familiare con competenze professionali e un impegno alla costruzione di personalizzate alleanze educative con la famiglia di appartenenza e il territorio circostante.
3. In base alle sue caratteristiche (numero limitato di utenti con conseguente possibilità di utilizzare il proprio domicilio o piccoli locali) il servizio di tata familiare è particolarmente adatto a insediarsi nelle zone di media e alta montagna.

Art. 34
Ricettività e modalità dell'offerta

1. La tata può accogliere fino a quattro minori contemporaneamente, da un minimo di 2 ore a un massimo di dieci ore continuative giornaliere, sulla base di orari concordati con la famiglia e indicati nel contratto di diritto privato stipulato tra le parti (la tata e un genitore del minore).
2. L'orario di apertura del servizio è stabilito da ogni singola professionista e non deve superare le 50 ore settimanali, in virtù della tipologia di lavoro esercitato che prevede la tutela e l'incolumità dei piccoli utenti.
3. Il servizio di tata familiare è aperto secondo le necessità del territorio, tranne periodi di chiusura annuali che di regola sono concordati dalla tata con le famiglie. L'informazione della chiusura formale deve avvenire preventivamente e deve essere inviata al coordinatore del servizio e agli uffici competenti.
4. La tata può essere autorizzata ad attivare presso la propria struttura, in affiancamento e non in sostituzione, forme di collaborazione volontaria e non retribuita con propri familiari o conoscenti con i quali è consolidata una relazione di fiducia, al fine di favorire una piena funzionalità del sistema. Si evidenzia che ogni forma di collaborazione può essere revocata dai volontari, dalla Tata familiare e dalla struttura competente, qualora non si presentino attività praticabili dal volontario stesso o se ne accerti la palese inidoneità al prestare la propria opera.
5. La tata può svolgere attività di sostegno e di supporto alle famiglie anche non residenti che per brevi periodi soggiornano sul territorio; si precisa che questa condizione non prevede il contributo regionale previsto per le famiglie residenti.

Art. 35
Gestione

1. Alla tata compete la gestione del servizio, che può essere organizzata sia in forma individuale che in forma collettiva da un massimo di 2 tate compresenti.

2. La tariffa oraria varia in funzione delle ore frequentate dal bambino nel rispetto della normativa vigente; alla famiglia residente in Valle d'Aosta è riconosciuto un rimborso da parte dell'Amministrazione Regionale, calcolato sulla base della dichiarazione ISEE del nucleo familiare. Nel caso di mancata presentazione del modello ISEE, la famiglia non può accedere ad alcuna forma di rimborso.
3. Anche nel caso in cui la tata accolga famiglie con bambini che non beneficiano del voucher, regionale, deve inviare agli uffici competenti tutta la documentazione riguardante la presenza del bambino in struttura;
4. La tata titolare è tenuta a presentare agli uffici competenti un'autodichiarazione del suo nucleo familiare nonché l'elenco delle persone autorizzate all'ingresso al servizio, sia che lo stesso si svolga presso la propria abitazione che in luogo in terzo.
5. La tata che svolge la propria attività presso la famiglia deve stipulare un contratto nel quale deve essere prevista l'obbligatorietà di una polizza assicurativa comprensiva della responsabilità civile verso terzi. La famiglia deve fornire locali idonei, appositamente attrezzati nel rispetto della normativa.
6. La tata titolare può essere sostituita da un'altra professionista iscritta all'elenco regionale, previa tempestiva comunicazione formale all'ufficio competente tramite apposito modello.
 - a. La tata supplente deve rispettare le condizioni contrattuali sottoscritte dai firmatari del contratto originario.
 - b. Nelle ammissioni hanno priorità i bambini di famiglie problematiche segnalate dai servizi socio-sanitari che hanno in carico la famiglia, come previsto all'art. 5.
 - c. Le famiglie trovano informazioni e orientamento presso gli sportelli sociali presenti sul territorio regionale, sul sito www.regione.vda.it/servsociali/prima_infanzia/ e presso l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Struttura politiche sociali, Ufficio prima infanzia, in modo da interpellare con cognizione di causa la tata che meglio risponde alle esigenze del nucleo.
 - d. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza presso le tate può essere prolungata sino all'apertura della scuola stessa.
 - e. Il rapporto tra tata e famiglia è formalizzato con un contratto, la cui copia integrale è depositata presso l'ufficio di competenza. Nel contratto, regolato dal diritto privato, sono precisate le seguenti condizioni: durata del contratto stesso, orario di permanenza del bambino, tariffa oraria o forfait, costo dei pasti e accordi sulla dieta da seguire, assicurazioni previste, norme igieniche e sanitarie da rispettare, regolamentazione e pagamento nel caso di assenza del bambino e di assenza della professionista (per ferie, malattia, ...), spese supplementari e/o forniture a carico della famiglia se previste, modalità di risoluzione del contratto.
7. La tata dispone, entro sei mesi dalla data di adozione delle presenti direttive, di un indirizzo PEC attraverso il quale avviene la comunicazione con la struttura regionale competente in materia di prima infanzia e utilizza autonomamente lo strumento informatico per comunicare formalmente e con i beneficiari del servizio qualora richiesto.

Art. 36

Procedura per l'autorizzazione

1. La richiesta di apertura di un servizio di tata familiare deve pervenire presso gli uffici competenti. L'autorizzazione è condizionata al parere vincolante della Regione. A seguito del parere favorevole, la Regione rilascia il nulla osta. Al fine del rilascio del nulla osta la/il richiedente deve presentare all'ufficio di competenza: certificato di abitabilità/agibilità, piani-

metria dei locali, parere formale del comune o delle Unités des communes di appartenenza, e rilevazione dei fabbisogni del territorio (trend delle nascite degli ultimi tre anni).

2. Nel caso di trasferimento del servizio in altro comune, la tata deve presentare apposita richiesta, corredata da: certificato di abitabilità/agibilità, planimetria dei locali.

3. Nel caso di trasferimento del servizio in altri locali, la tata deve presentare apposita richiesta, corredata da: certificato di abitabilità/agibilità, planimetria dei locali.

Art.37

Promozione

1. Al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul territorio, la tata familiare, previa condivisione con la Struttura Politiche sociali e giovanili, può mettere in atto alcune delle seguenti azioni:

- costruire canali di collegamento e occasioni di collaborazione tra i vari attori locali;
- offrire agli attori istituzionali il supporto per realizzare azioni di sistema sul territorio, anche attraverso la progettazione e l'accesso alle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali;
- diffondere le buone pratiche in materia di attività e strategie dell'integrazione.

Art. 38

Coordinamento

1. Il coordinamento del servizio di tata familiare, di competenza dell'Assessorato regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, è caratterizzato dalle seguenti funzioni:

- indirizzo e sostegno tecnico al lavoro delle Tate familiari, anche in rapporto alla formazione permanente;
- promozione e valutazione della qualità;
- monitoraggio e documentazione delle esperienze realizzate;
- collaborazione con le famiglie e la comunità locale;
- raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari;
- sperimentazione di servizi innovativi;
- sostegno e gestione per l'attivazione del servizio e i relativi adempimenti burocratico-amministrativi.

2. Entro due anni dalla data di applicazione delle presenti direttive il servizio di tata familiare, per la parte pedagogica, farà capo al coordinamento di servizi per la prima infanzia presenti sul territorio di riferimento oltre che al coordinatore pedagogico regionale dei servizi per la prima infanzia.

Art 39

Formazione

1. Tra le iniziative volte all'apprendimento permanente, per l'iscrizione o per il mantenimento della stessa nel registro regionale, le tate familiari devono svolgere la formazione professionale per un monte ore complessivo di 14 ore e l'attività di coordinamento per almeno 4 ore annuali. Si tratta di attività di aggiornamento rivolte ad adulti operanti nelle strutture socio-educative che possono partecipare ai corsi su iniziativa autonoma o su proposta dell'Assessorato che provvede annualmente a convalidare le ore effettuate.

2. Il riconoscimento delle ore di formazione avviene previa presentazione di un'autocertificazione dell'avvenuta formazione, che deve contenere il numero di ore effettivamente frequentate, il periodo, le tematiche e i contenuti trattati. Le ore di formazione, per essere riconosciute devono essere pari all'80% di frequenza di ogni corso, nel rispetto della normativa.

3. Le tate sono tenute a comunicare all'ufficio competente le ore di formazione effettuate ogni anno, entro il mese di marzo dell'anno successivo, i temi e i contenuti della formazione nonché una breve relazione rispetto agli argomenti e alla valutazione personale dell'iniziativa.

Art. 40

Coordinamento Genitori

1. I servizi cooperano sistematicamente con le famiglie in una prospettiva pedagogica che promuove la creazione di una comunità educante attorno alla vita e alla crescita dei bambini. È necessario prevedere strumenti e occasioni di confronto e di condivisione con le famiglie.

2. In forma sperimentale, sulla base della conformazione territoriale della Regione e della ubicazione dei servizi Tate familiari, le tate individuano annualmente tre rappresentanti delle famiglie beneficiarie del servizio, rispettivamente, uno per la bassa, uno per la media e uno per l'alta Valle.

3. La rappresentanza di genitori raccoglie le istanze le esigenze e formula le proposte della componente genitori referenti del Servizio Tata familiare puntando alla costruzione e al rafforzamento del collegamento tra famiglie e istituzioni.

Art. 41

Organizzazione delle attività

1. La tata è tenuta a proporre attività adeguate all'età e alle caratteristiche dei bambini a lei affidati garantendo il rispetto dei loro ritmi, dei loro bisogni psico-fisici e dei livelli di autonomizzazione raggiunti. Per garantire una continuità educativa con la vita familiare, durante un primo colloquio la tata mappa, attraverso uno strumento di rilevamento validato, non solo le necessità della famiglia in termini di orari di frequenza, ma anche le abitudini e le caratteristiche del minore.

2. Per ogni bambino è programmato un periodo di graduale ambientamento, per rendere accettabile il momento di separazione dal genitore: durante tale periodo la tata permette alla famiglia di essere presente in struttura per almeno una settimana, di conoscere le sue strategie adottate e le opportunità educative offerte ai piccoli beneficiari del servizio.

3. Ogni tata adotta strumenti quali, il diario di bordo, il registro giornaliero delle attività, le schede di osservazione ecc..., al fine di documentare, monitorare e valutare le attività e la loro efficacia educativa e di cura rispetto alla crescita del singolo bambino e del gruppo.

4. Ogni tata è tenuta a presentare ai genitori la progettazione educativa in cui sono specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli strumenti e gli approcci metodologici, le risorse (esperienze, attività, strategie) e le modalità di valutazione del proprio operato.

5. Nel progetto educativo sono indicate le attività previste per promuovere in ciascun bambino lo sviluppo delle proprie potenzialità e competenze nonché le strategie e gli interventi a favore della realizzazione di un clima relazionale positivo.

6. Al fine di valorizzare e migliorare la qualità dei servizi, la struttura regionale competente definisce indicatori e descrittori finalizzati a monitorare e valutare i progetti e le attività educative, concordando con le professioniste gli strumenti tecnici più idonei.

7. La tata è tenuta a presentare al coordinatore del servizio la progettazione educativa entro il mese di novembre di ogni anno.

CAPO III
Spazio gioco (Centro per bambini e famiglie)

Art 42
Definizione

1. Lo spazio gioco è un luogo d'incontro e aggregazione sociale, un'opportunità per le famiglie d'essere affiancate nell'intento di realizzare, in modo cooperativo, un progetto educativo a favore dei loro figli e prevede dunque la presenza di un adulto accompagnatore. Offre ai genitori e a chi si prende cura del bambino la possibilità di incontrare altri adulti, di facilitare lo scambio di esperienze, opinioni e preoccupazioni rispetto all'educazione e alla crescita dei bambini.
2. Si propone come uno spazio accogliente in un luogo educativo informale, accessibile e sicuro con un'ambientazione e un allestimento ricco di materiali da sperimentare, di opportunità per vivere esperienze psicomotorie e relazionali variegate ed emotivamente coinvolgenti.
3. Gli adulti accompagnatori, la cui presenza è obbligatoria durante tutto il periodo di permanenza allo spazio gioco, sono responsabili dei singoli bambini.
4. All'interno del servizio operano educatori qualificati con rapporto numerico pari ad 1 educatore ogni 12 bambini.

Art. 43
Gestione

1. Gli enti locali titolari, possono gestire spazi gioco sia in forma diretta che indiretta. Il servizio può essere istituito su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole individuali o consorziate. I soggetti gestori o convenzionati si pongono quali strumenti degli enti gestori titolari dei servizi ai quali competono la vigilanza e il controllo al fine del rispetto delle normative.
2. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente titolare.
3. Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al coordinatore della struttura.
4. L'orario di apertura, stabilita da ogni ente gestore è, di norma, compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.30, per 5 giorni alla settimana; le strutture possono offrire il servizio anche durante il fine settimana, in base a specifici bisogni del territorio in cui sono inserite.
5. Le rette sono definite dall'ente titolare.

TITOLO IV
Altri servizi
CAPO I

Art. 44
Servizi privati

1. I soggetti privati, titolari di servizi socio-educativi per la prima infanzia devono adeguare le proprie strutture agli standard strutturali, organizzativi e gestionali previsti dal presente documento e rispettare i rapporti numerici previsti per i servizi a gestione pubblica.
2. I suddetti servizi non hanno accesso a finanziamenti pubblici, fatta eccezione per quelli che stipulano convenzioni con enti locali, ai quali è concesso lo stesso contributo previsto per gli altri servizi a titolarità pubblica e gestione da parte di soggetti terzi.
3. Le modalità di redazione delle graduatorie, di gestione degli inserimenti e di partecipazione delle famiglie è regolata secondo criteri definiti dall'ente privato titolare del servizio.
4. I soggetti privati titolari dei servizi hanno l'obbligo di garantire la formazione continua al proprio personale: il piano annuale di aggiornamento contenente le iniziative formative organizzate o alle quali si è aderito è oggetto di comunicazione alla struttura regionale competente in materia di prima infanzia entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
5. I coordinatori delle strutture partecipano alle riunioni di coordinamento pedagogico organizzate dalla Regione.

Art. 45
Progetti innovativi e sperimentali

1. La Regione promuove e sostiene la sperimentazione di progetti innovativi, quali, a titolo di mera esemplificazione, gli agrinido, l'AgricoleTata, i nidi tematici, i nidi espressivi, i nidi bilingue, la tata bilingue. Tali servizi osservano gli standard strutturali e gestionali previsti per i servizi a gestione pubblica sebbene, in casi eccezionali debitamente motivati, possano essere previste parziali deroghe alla loro applicazione.
2. I progetti dei nidi che si caratterizzano come tematici/innovativi/sperimentali devono possedere le seguenti caratteristiche trasversali:
 - a. progetto pedagogico caratterizzante l'attività specifica svolta, monitoraggio e verifiche;
 - b. personale qualificato per svolgere l'attività caratterizzante (nido sonoro, espressivo, bilingue, ...), in possesso di competenze didattico-pedagogiche acquisite in contesti formali non formali e informali e una formazione specifica riferita alla parte di interventi correlati con il tipo di sperimentality messa in atto;
 - c. spazi, arredi e materiali ludico-didattici funzionali allo svolgimento delle attività innovative.

CAPO II

Art 46

Servizi ludico-ricreativi

1. Sono considerati servizi ludico-ricreativi le attività di accoglienza occasionale rivolte principalmente bambini di età compresa da zero a dodici anni non residenti in Valle d'Aosta, ma domiciliati temporaneamente con le loro famiglie per motivi turistici o di lavoro stagionale.
2. Le finalità principali di questi servizi sono di ricreazione, di animazione e di gioco; gli operatori prestano tuttavia, nell'agire quotidiano, una costante e qualificata attenzione educativa.
3. Sono promosse e valorizzate le attività ludico-ricreative che favoriscono la conoscenza del territorio montano e delle sue peculiarità, permettono ai bambini di familiarizzare con un ambiente naturale per loro non ordinario, favorendo lo sviluppo di competenze adattive, psico-motorie e senso-visuo-spaziali precipue.
4. Elementi caratterizzante di questi servizi è la massima flessibilità nella frequenza oraria giornaliera e una permanenza limitata a periodi medi, brevi e brevissimi in relazione alle esigenze delle famiglie e all'età dei bambini presenti.

Art. 47

Gestione

1. I servizi comunicano l'avvio dell'attività alla Struttura regionale competente in materia di servizi per la prima infanzia dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. Possono essere attivati servizi ludico-ricreativi all'interno di servizi per la prima infanzia o presso istituzioni scolastiche che includano scuole dell'infanzia e primarie di primo grado attrezzate adeguatamente, purché non interferiscano in modo controproducente con le attività ordinarie; sono incoraggiate tuttavia le forme di collaborazione strutturate con espliciti e misurabili obiettivi pedagogici e ludico-ricreativi comuni.
3. Possono altresì essere allestiti spazi adeguatamente attrezzati e messi in sicurezza presso strutture ricettive private, dove il personale qualificato presta la sua opera e garantisce l'osservanza dei principi e il perseguimento delle finalità di un servizio ludico-ricreativo qualificato.
4. È preferibile dotarsi di personale con caratteristiche attitudinali e competenze pedagogico-educative curricolari; per il reclutamento sono valorizzate altresì le esperienze pregresse in servizi pubblici e privati di assistenza e cura dell'infanzia.
5. Possono prestare la loro opera educatori di servizi per la prima infanzia e tate familiari iscritte all'elenco regionale temporaneamente non attive.
6. I servizi sono dotati di una polizza di Responsabilità Civile e di una polizza Infortuni per il personale impiegato e gli utenti.
7. Qualora nelle strutture sia previsto il servizio di mensa, le stesse saranno dotate delle autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa.
8. Gli arredi e il materiale ludico deve corrispondere alle caratteristiche di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente (norme C.E.), possono essere anche rappresentati da oggetti ricavati da materiali di riuso e di vita quotidiana purché epurati da fattori di rischio e comunque adeguati alle età dei bambini frequentanti.

Art. 48
Modalità dell'offerta

1. Il rapporto numerico tra personale e bambini deve permettere lo svolgimento di attività ludico-ricreative in piena sicurezza e garanzia di costante vigilanza.
2. Gli orari di apertura e di chiusura giornalieri e annuali sono concordati tra ente titolare ed ente gestore in modo flessibile, adeguandosi ai flussi della domanda e alle esigenze del l'ente locale titolare.
3. Ciascun ente gestore produce, rende pubblica sul suo sito o in versione cartacea un documento informativo nel quale enuncia i principi osservati, descrive le principali attività garantite, indica le modalità organizzative e di comunicazione con le famiglie.